BELLINI NAUTICA S.P.A.

Sede legale: Via Carlo Lanza 28, 25049 Iseo (BS)
Capitale sociale Euro 63.795,00 interamente versato
C.F. e P.IVA 00306050162 – R.E.A. BS-162706
Azioni negoziate su Euronext Growth Milan – Ticker: BELL – ISIN: IT0005497042

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Documentazione per l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti
29 luglio 2026

A – Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
B – Avviso di convocazione assembleare

A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CUI AL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

1) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale a pagamento, scindibile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, cod. civ., per un importo massimo di complessivi Euro 10.000.000,00, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Modifica dell'art. 6 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• • •

Premessa

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Bellini Nautica S.p.A. (di seguito, la "Società"), con sede legale in Via Carlo Lanza 28, 25049 Iseo (BS), società le cui azioni ordinarie (codice ISIN IT0005497042) sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan ("EGM"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., Vi ha convocati in Assemblea Straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega ("Delega") da esercitarsi entro il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della delega stessa.

1. Oggetto della Delega

Ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., lo Statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni, anche con esclusione del diritto di opzione.

Per le motivazioni meglio descritte nel seguito della presente relazione, la Delega che si propone di approvare avrà ad oggetto la possibilità di, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie: (i) da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi e il loro godimento, o (ii) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e comma 5, cod. civ..

L'esercizio della Delega dovrà avvenire entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione.

La somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo.

2. Motivazione della Delega e criteri per il suo esercizio

La Delega, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di individuare di volta in volta l'operazione che meglio si adatta alle esigenze della Società di reperire le risorse finanziarie da utilizzarsi nell'ambito dell'attività della Società e, congiuntamente alle controllate Bellini Yacht S.r.l. e Italian Dealer S.r.l., del Gruppo Bellini (il "Gruppo") ed è volto a perseguire la relativa strategia di investimento, nonché di poter

cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie per cui sia opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

La Delega è dunque motivata dal fine di rispondere anche in modo efficiente, tempestivo ed elastico alle opportunità di raccolta di nuove risorse a supporto del percorso di crescita e sviluppo del Gruppo.

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Nel caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, si precisa che:

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante sottoscrizione da parte di partner industriali e finanziari o mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo nei limiti del 10% (dieci per cento) del numero di azioni preesistente, a condizione che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima ovvero altri investitori, anche non professionali, che intendano supportare il percorso di crescita della Società e che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale e il Consiglio di Amministrazione pubblichi una relazione da cui emergano le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, oggetto di pubblicità secondo quanto previsto ai sensi della medesima disposizione; si potranno così adottare modifiche del capitale sociale al fine di raccogliere celermente nuove risorse finanziarie o realizzare operazioni straordinarie da effettuarsi anche mediante la realizzazione di aumenti di capitale da liberarsi con conferimenti in natura;
- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima ovvero altri investitori, anche non professionali, che intendano supportare il percorso di crescita della Società.

3. Criteri di determinazione del prezzo di emissione e rapporto di assegnazione delle azioni

L'esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ. (ove applicabile), il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega per l'aumento di capitale sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione eventualmente anche tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo della Società e considerata la prassi di mercato per operazioni similari, nonché eventualmente facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema, con la possibilità di applicare un eventuale correttivo al prezzo di emissione, in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.

I criteri e le motivazioni illustrati fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Delega, fermo restando, ove applicabile, l'obbligo di illustrare con apposita relazione le ragioni e le caratteristiche di ciascuno degli aumenti di capitale deliberati dal Consiglio di Amministrazione stesso nell'esercizio della Delega in questione, oltre che il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema.

4. Durata della delega e tempi di esercizio

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari a cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, pertanto esercitabile entro il 29 luglio 2031, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte.

5. Ammontare della delega

La somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).

6. Godimento delle azioni di nuova emissione

Le azioni di nuova emissione rivenienti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi sottoscrittori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data dell'emissione.

7. Modifica dello Statuto sociale

Di modificare l'art. 6 dello Statuto sociale introducendo le seguenti clausole transitorie:

"L'Assemblea straordinaria in data 29 luglio 2026 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro il 29 luglio 2031, per massimi complessivi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), comprensivi di sovrapprezzo, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in forma scindibile, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, cod. civ., nel rispetto dei criteri di legge, mediante emissione di azioni ordinarie, fermo restando che è facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire, in occasione di ciascun esercizio della delega, il numero di azioni di nuova emissione, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione e la parte di prezzo da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta, purché:

a) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., il prezzo di sottoscrizione sia determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo Bellini e considerata la prassi di mercato per operazioni similari e l'applicazione di un eventuale correttivo al prezzo di emissione in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, nonché eventualmente facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale, anche a livello internazionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema;

b) in caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ., le azioni di nuova emissione siano liberate mediante sottoscrizione da parte di partner industriali e finanziari o mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;

c) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., il numero di azioni di nuova emissione non sia superiore al dieci per cento del numero di azioni preesistente, e il prezzo di sottoscrizione corrisponda al valore di mercato delle azioni ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo cod. civ. e ciò sia confermato con le modalità di cui all'art. 2441, comma 4, terzo periodo cod. civ.;

d) in entrambe le ipotesi di limitazione o esclusione del diritto di opzione di cui sopra, la parte del prezzo di sottoscrizione da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta non sia inferiore alla parità contabile implicita per azione e le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima ovvero altri investitori, anche non professionali, che intendano supportare il percorso di crescita della Società".

• • •

8. Proposta di delibera

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

> **"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Bellini Nautica S.p.A.,**
>
> udita l'esposizione del Presidente, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta anche per le finalità di cui al combinato disposto degli artt. 2443, comma 1, ultimo periodo, 2441, comma 4, terzo periodo, e comma 5, cod. civ., sentito il Collegio Sindacale,

DELIBERA

1) di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 5 anni (cinque) anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al 29 luglio 2031 e fino a un importo massimo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), comprensivi di sovrapprezzo, nei termini e alle condizioni di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

2) di aggiungere nell'art. 6 dello Statuto sociale la seguente clausola:

   "L'Assemblea straordinaria in data 29 luglio 2026 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro il 29 luglio 2031, per massimi complessivi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), comprensivi di sovrapprezzo, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in forma scindibile, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, cod. civ., nel rispetto dei criteri di legge, mediante emissione di azioni ordinarie, fermo restando che è facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire, in occasione di ciascun esercizio della delega, il numero di azioni di nuova emissione, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione e la parte di prezzo da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta, purché:

   a) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., il prezzo di sottoscrizione sia determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo Bellini e considerata la prassi di mercato per operazioni similari e l'applicazione di un eventuale correttivo al prezzo di emissione in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, nonché eventualmente facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale, anche a livello internazionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema;

   b) in caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ., le azioni di nuova emissione siano liberate mediante sottoscrizione da parte di partner industriali e finanziari o mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;

   c) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., il numero di azioni di nuova emissione non sia superiore al dieci per cento del numero di azioni preesistente, e il prezzo di sottoscrizione corrisponda al valore di mercato delle azioni ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo cod. civ. e ciò sia confermato con le modalità di cui all'art. 2441, comma 4, terzo periodo cod. civ.;

   d) in entrambe le ipotesi di limitazione o esclusione del diritto di opzione di cui sopra, la parte del prezzo di sottoscrizione da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta non sia inferiore alla parità contabile implicita per azione e le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima ovvero altri investitori, anche non professionali, che intendano supportare il percorso di crescita della Società";

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario e/o opportuno per l'attuazione delle presenti deliberazioni, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e/o opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di depositare e ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria e/o opportuna in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità

competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dall'Euronext Growth Advisor provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario e/o opportuno, nessuno escluso o eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse".

• • •

Iseo (Bs 13.07.2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Romano Bellini

B

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

• • •

BELLINI NAUTICA S.P.A.
Sede legale: Via Carlo Lanza 28, 25049 Iseo (BS)
Capitale sociale Euro 63.795,00 i.v. – C.F./P.IVA 00306050162
Euronext Growth Milan – BELL – ISIN IT0005497042

• • •

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 29 luglio 2026, alle ore 09:30, presso lo Studio del notaio Luigi Raffaele D'Agostino sito in Iseo (Bs) Via Roma n. 67, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale a pagamento, scindibile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, cod. civ., per un importo massimo di complessivi Euro 10.000.000,00, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Modifica dell'art. 6 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale di Bellini Nautica S.p.A. è pari ad Euro 63.795,00, interamente versato, suddiviso in n. **6.379.500** azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale; ogni azione attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Legittimazione all'intervento

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e dello Statuto sociale, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro che risulteranno titolari dei diritti di voto al termine della giornata contabile del 20.07.2026 (record date), ossia del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, e per i quali la Società abbia ricevuto la relativa comunicazione dall'intermediario autorizzato entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Rappresentanza in Assemblea

I Soci aventi diritto ad intervenire possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile e dello Statuto sociale. La delega, corredata di firma autografa del delegante e copia del documento di identità, potrà essere anticipata alla Società a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero a mezzo PEC all'indirizzo bellininautica@pec.it. Il delegato dovrà attestare la conformità all'originale in sede di accreditamento. Un modulo di delega è disponibile sul sito internet della Società.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno facendole pervenire alla Società entro il 22 luglio 2026 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo bellininautica@pec.it (oggetto: "Domande Assemblea Bellini Aucap 2026"). Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta almeno tre giorni prima dell'Assemblea mediante pubblicazione delle risposte in una apposita sezione del sito internet della società. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione assembleare

La documentazione relativa all'Assemblea, inclusa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale a pagamento, nonché in ordine alla modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale, è depositata presso la sede sociale e resa disponibile sul sito internet www.bellininautica.it, sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti, nonché sul sito www.borsaitaliana.it. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso viene pubblicato, ai sensi dello Statuto sociale, sul quotidiano Milano Finanza del 14.07.2026.

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in conformità alla normativa applicabile.

Iseo (Bs), 13.07.2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Romano Bellini